

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 20 ottobre 2022, svolta nelle forme della trattazione scritta, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 23949/2022, vertente

TRA

Buscio Angelo, elettivamente domiciliato in Roma, via Tiburtina n. 352, presso lo studio dell'avv. Francesco Caselli, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.

RICORRENTE

E

INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via C. Beccaria n. 29, presso l'Ufficio Legale Metropolitano, unitamente all'avv. Clotilde Mazza, che lo rappresenta e difende giusta procura generale per atto notar Castellini fi Roma del 21/7/2015

RESISTENTE

Conclusioni: come da note di trattazione scritta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con ricorso depositato in via telematica il 19/7/2022 Angelo Buscio si è rivolto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo venisse accertata la nullità ovvero la illegittimità della nota INPS del 20/1/2022 con cui era stata richiesta la restituzione della somma di € 5.371,70, che l'Istituto assumeva essere stata corrisposta indebitamente nel periodo aprile 2019-gennaio 2020 a titolo di "reddito di cittadinanza", non spettante per assenza dei prescritti requisiti reddituali.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:

-poiché gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Roma avevano condotto all'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per il reato p.e.p dagli artt.



640 bis e 81c.p.c. c.p., per il quale in data 1/12/2012 aveva ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 c.p.p., ai sensi del disposto dell'art. 7, comma 4, del D.L. 28/1/2019, n. 4 l'attività di recupero dell'INPS doveva essere sospesa, poiché la revoca del benefico con efficacia retroattiva, da cui discendeva la restituzione di quanto indebitamente percepito, poteva conseguire unicamente alla pronuncia di sentenza di condanna definitiva per i reati ivi previsti;

-la pretesa restitutoria era infondata e non provata, poiché al momento della presentazione della domanda, ossia il 18/3/2019, esso ricorrente non era titolare dei beni immobili che, in base a quanto asserito nel rapporto della Guardia di Finanza, avevano dato luogo al venir meno dei requisiti di legge, atteso che tali beni erano stati acquisiti solo a seguito di dichiarazione di successione della madre Nunzia Da Luiso, presentata all'Agenzia delle Entrate in data 20/6/2019, unitamente agli altri coeredi, sicchè valeva la regola introdotta dall'art. 4 sexies del D.L. n. 34 del 2019, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2020 la DSU aveva validità dal momento della presentazione della domanda sino al 31 dicembre dell'anno successivo e i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU saranno aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.

-nella nota dell'INPS non era stato indicato il termine di decadenza per adire l'Autorità Giudiziaria, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 241/del 1990.

Si è costituito l'INPS, che ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo, in particolare, che il ricorrente era venuto meno all'obbligo previsto dall'art. 3, comma 11, della legge n. 26 del 2019, non avendo comunicato l'avvenuta acquisizione in via ereditaria di beni immobili, al netto della casa di abitazione, del valore di € 39.073,43 ai fini IMU, superiore alla soglia massima prevista dalla legge.

All'esito dell'odierna udienza, svolta nelle forme della trattazione scritta, previa acquisizione di note di trattazione, la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale ex art. 429, comma 1, c.p.c.

2.La domanda è infondata.

Rileva il Tribunale che il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 7 così dispone:

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o



documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché' comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché' all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché' alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

2.1.Da tali disposizioni si evince, in maniera inequivoca, che la revoca del beneficio del RDC può essere disposta dall'INPS con efficacia retroattiva non



soltanto nelle ipotesi previste dal comma 3, invocato dal ricorrente, ma anche nelle ipotesi previste dal comma 4, ossia *"quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante"*.

2.2. Appunto in forza della previsione del comma 4 dell'art. 7 cit. l'INPS in data 20/1/2022 ha disposto, sulla base delle risultante degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, la revoca del beneficio per avere il ricorrente omesso di comunicare le variazioni di composizione, reddito e patrimonio inerenti il nucleo (v. doc n. 3), evidenziando l'indebita percezione dei ratei erogati dall'aprile 2019 al febbraio 2020.

3. Rileva, quindi, il Tribunale che infondatamente il ricorrente invoca il disposto dell'art. 4 sexies del D.L. n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Tale articolo, rubricato *"Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica"*, nel sostituire il comma 4 dell'art. 10 del D.lgs. 15 settembre 2017, n.147, così dispone:

"A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre 2019 e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica la disciplina precedente".

3.1. Il richiamo è infondato per due ordini di ragioni:



In primo luogo, perché nel caso di specie la DSU è stata presentata dal ricorrente in epoca antecedente al 1 gennaio 2020 e prima della data di entrata in vigore della disposizione in parola, sicché *"si applica la disciplina precedente"*, dettata dal comma 4 dell'art. 10 del D.lgs n. 147 del 2017, nel testo originario, in base alla quale *"la DSU ha validita' dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, all'avvio del periodo di validita' fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente"*.

In secondo luogo, perché le disposizioni relative al periodo di validità della DSU non incidono in alcun modo sull'obbligo previsto dall'art. 3, comma 11, del D.L. n. 4 del 2019, che impone *"al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c)"*.

3.2. Il richiamato art. 2 dispone che il RDC è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, non solo al momento della presentazione della domanda ma anche per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie di requisiti tra cui:

(...)

" b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro ; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000".

3.3. Rileva il Tribunale che, poiché a seguito della dichiarazione di successione presentata solo in data 20/6/2019, dopo la morte della madre, Nunzia Da Luiso, avvenuta il 4/2/2018 (v. doc n. 6 f. ricorrente), il Buscio è divenuto



proprietario di beni immobili , al netto della casa di abitazione, del valore di € 39.073,43 ai fini IMU, ossia di valore superiore alla soglia fissata dall'art. 2, comma 1, lett. b) n. 2, egli aveva l'obbligo di comunicare entro 15 giorni la variazione patrimoniale, sicché la violazione di tale obbligo ha comportato *"l'immediata revoca del beneficio con effetto retroattivo"*, ai sensi del comma 4 dell'art.7.

4.Infondato è anche l'ultimo profilo di doglianza, costituendo principio consolidato quello secondo cui la mancata indicazione del termine entro cui il destinatario di un provvedimento dell'INPS può adire l'Autorità Giudiziaria non incide in alcun modo sulla validità dell'atto né sulla decorrenza del termine per impugnarlo (v. Cass. Sez. un., 29/5/2009, n. 12718, ove si evidenzia pure che L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, nella parte in cui dispone che in ogni atto da notificare devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, va inquadrata tra le misure di tipo organizzativo volte ad imporre all'amministrazione di dotarsi di una struttura efficiente e trasparente - nonché a misurare, seppure con modalità diverse, l'impegno del personale, responsabilizzandolo all'esatto adempimento dei compiti affidati - e non certo ad incidere sulla validità dell'atto amministrativo, la cui legittimità va misurata sulla base del suo concreto contenuto e delle sue specifiche finalità e non di certo - nel silenzio della legge - sull'assenza di elementi formali incapaci di alterarne la natura e la funzione").

Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda deve essere rigettata.

5. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

Rigetta la domanda.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'INPS, che liquida in complessivi € 1.776,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2022

Il Giudice
Giovanni Pascarella

